



**FRANCESCO LAMBIASI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI RIMINI**

Prot. VS2016/04

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Regolamento

Parte prima: l'Insegnamento della Religione Cattolica

1. *“L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa”.*
(Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 28 giugno 2012.)

2. L'IRC è un servizio che la chiesa rende all'uomo nella Scuola. Il suo contributo per la crescita globale della persona è originale, specifico e necessario.
L'IRC ha valore autonomo e offre un contenuto rilevante al progetto educativo della scuola, inserendosi armoniosamente nel contesto scolastico, rispettandone le finalità e i metodi. *“È un servizio alla crescita globale della persona, mediante una cultura attenta alla dimensione religiosa della vita”.*
(CEI, *Insegnare Religione Cattolica oggi*. Nota pastorale, Roma 1991.)

“Grazie all'insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l'apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro”. (Benedetto XVI, *Discorso agli Insegnanti di Religione Cattolica*, 25 aprile 2009.)

3. L'IRC è regolamentato dalla Legge 25/03/85, n. 121 (accordo di revisione del Concordato tra Italia e Santa Sede dell'11/2/29), dal DPR 16/12/85, N.751; dall'Intesa fra il Ministero P.I. e la CEI del 13/06/1990; e dalla nuova *Intesa tra CEI e MIUR* del 28.VI.2012, e relativo DPR n. 175 del 20.VIII.2012 con relative circolari applicative.

Parte seconda: caratteristiche generali dell'Insegnante di Religione

4. L'IdR, docente competente ed educatore autorevole, si inserisce nella realtà scolastica, come testimone autentico del messaggio cristiano, portando il contributo specifico dell'IRC, nello spirito positivo di laicità e nel rispetto delle finalità della scuola, favorendo la crescita della coscienza critica e della convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale per la formazione del cittadino e il bene comune della società.
(Cfr. CEI, *Educare alla vita buona del Vangelo*, Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma 2010.)
5. L'IdR offre il suo insegnamento a tutti gli alunni che hanno scelto di avvalersene, attento alle loro particolari situazioni culturali e spirituali, valorizzando le diverse esperienze religiose.
L'insegnante di religione è un uomo della sintesi innanzitutto sul piano della mediazione culturale, propria del suo servizio educativo. Egli deve favorire la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento esige, pertanto, una continua capacità di verificare e di armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico.
Infatti, la dimensione religiosa "*è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita*".
(Benedetto XVI, *Discorso agli Insegnanti di Religione Cattolica*, 25 aprile 2009.)

Parte terza: Idoneità, graduatorie e incarichi

6. Il candidato all'IRC per poter essere ammesso alle graduatorie deve presentare formale domanda al Responsabile dell'Ufficio Scuola Diocesano (UDS), nei termini stabiliti dal medesimo Responsabile.

L'ammissione alle graduatorie di IRC è determinata:

- a. dall'Idoneità e dalla competenza in campo educativo;
 - a1. dai requisiti dell'Idoneità e dalla lettera di presentazione del Parroco;
 - a2. dalla competenza in campo educativo e dal buon esito del colloquio con il Responsabile dell'UDS;
- b. dai titoli di studio;
- c. dall'anzianità di servizio con buone note.

La proposta all'autorità scolastica dei nominativi per le singole scuole e del numero di ore d'insegnamento compete all'Ordinario Diocesano su indicazione del Responsabile dell'UDS, dopo aver eventualmente accolto il parere della Commissione.

a. IDONEITA'

a1) L'idoneità all'insegnante di religione per l'IRC è conferita dall'Ordinario Diocesano. Essa attesta che l'insegnante è provvisto di retta dottrina, competenza psico-pedagogica e adeguata testimonianza di vita cristiana (cfr. CDC can 804.2). *A supporto di ciò si richiede una lettera di presentazione del Parroco, o di un altro sacerdote diocesano, che ne attesti le qualità morali, la vita ecclesiale ed eventuali competenze di catechesi ed animazione giovanile.*

a2) L' idoneità stabilisce tra l' IdR e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica. Spetta all' Ordinario Diocesano la valutazione delle opportunità educative e pastorali inerenti all' insegnamento della Religione Cattolica nelle singole realtà scolastiche. *Diviene pertanto fondamentale l' esito positivo del colloquio con il Responsabile dell' UDS* Il mancato riconoscimento dell' idoneità toglie titolo all' insegnamento e quindi all' ingresso in graduatoria.

b. TITOLI DI STUDIO

b1) All' insegnante di religione si richiede il possesso dei titoli di qualificazione previsti dalla nuova *Intesa tra CEI e MIUR* del 28.VI.2012, e relativo DPR n. 175 del 20.VIII.2012.

b2) Per rispondere all' esigenza di perfezionare le proprie competenze, ma soprattutto di favorire un virtuoso raccordo fra formazione teorico-scientifica e qualificazione professionale, in vista del conseguimento del titolo finale, come previsto dalle vigenti normative che regolano l' attività della Laurea Magistrale, è necessario lo svolgimento di un **Tirocinio formativo curricolare**. Tale attività dovrà svolgersi tenendo conto delle "Indicazioni sul tirocinio per l' IRC" disposte dalla CEI il 24 luglio 2013 Prot. n. 39/13/STSR (*Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose e Servizio nazionale per l' insegnamento della religione cattolica*).

c. ANZIANITA' DI SERVIZIO

c1) Il candidato all' IRC può integrare la propria domanda presentando regolare documentazione del servizio svolto in altre discipline scolastiche, corredato anche da buone note.

c2) Eventuali note negative circa il comportamento di un IdR saranno oggetto di un dialogo tra il Responsabile dell' UDS e l' interessato, anche con contestazione scritta nei casi di particolare gravità. In caso di mancata composizione o di particolare gravità si procederà a norma del CDC can 805, fino alla revoca dell' Idoneità.

c3) Gli IdR possono essere iscritti a sindacati o associazioni proprie per tutelare i loro diritti e la loro professione.

c4) Gli IdR, nell' ambito dell' insegnamento, non possono svolgere propaganda politica per alcun partito.

Parte quarta: articolazione dell' organico e delle graduatorie degli IdR

7. Per gli insegnanti di religione vincitori di concorso e assunti a tempo indeterminato si fa riferimento, per il mantenimento degli incarichi, agli elenchi scolastici regionali e alla legislazione vigente in materia.

8. Per gli insegnanti assunti a tempo determinato l' incarico viene assegnato in base alle graduatorie e a quanto è stabilito agli artt. 6, a, b, c del presente Regolamento.

Per gli insegnanti incaricati le graduatorie vengono compilate in riferimento alle indicazioni del "Servizio nazionale per l' insegnamento della religione cattolica" con alcune peculiarità

riguardanti la Diocesi di Rimini. Le tabelle per la compilazione di dette graduatorie sono pubblicate in appendice al presente Regolamento. I punteggi tengono conto:

- dei titoli accademici,
- dell'attività di tirocinio,
- della formazione permanente tramite i Corsi di aggiornamento organizzati dall'UDS o da altri Enti ecclesiastici autorizzati secondo la normativa vigente,
- dell'anzianità di servizio,
- delle pubblicazioni.

9. Per gli insegnanti a tempo determinato la continuità didattica viene favorita, salvo altre eventuali esigenze di carattere educativo e pastorale.
10. Tutti gli IdR incaricati sono tenuti ad acquisire la Laurea Magistrale nell'indirizzo pedagogico/didattico (o possedere i requisiti previsti dalla nuova Intesa - DPR n. 175 del 20.VIII.2012, artt. 4.3.1. e 4.3.2.). Per essi sono costituite due apposite graduatorie distinte:
- IdR delle scuole primarie e dell'infanzia
 - IdR delle scuole secondarie di 1° e 2° grado

L'accesso all'una o all'altra è determinato dall'ordine di scuola in cui si è svolto il Tirocinio. Su richiesta dell'IdR, è possibile il passaggio da una graduatoria all'altra svolgendo il Tirocinio formativo curricolare.

Parte quinta: la formazione degli Insegnanti di Religione

11. I candidati all'IRC della Diocesi di Rimini devono avere svolto il loro percorso formativo presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli" (approvato dalla *Congregazione per l'Educazione Cattolica*, riconosciuto dalla CEI e collegato alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna), oppure presso ISSR analoghi di nuovo ordinamento (curricolo di 3 + 2 anni di studio). Come previsto dalla nuova *Intesa tra CEI e MIUR* (28.VI.2012), e dal relativo DPR n. 175 (20.VIII.2012), questi candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli accademici: *Laurea in Scienze Religiose* (del primo ciclo triennale) e *Laurea Magistrale*, con indirizzo Pedagogico-Didattico (altresì essere in possesso dei titoli previsti agli artt. 4.3.1 e 4.3.2. della nuova Intesa).
12. I candidati sacerdoti all'IRC che hanno conseguito i titoli teologici presso Facoltà Teologiche o Università Pontificie (Baccellierato, Licenza, Dottorato), come previsto dalla nuova Intesa dovranno comunque integrare il proprio percorso di studio con le discipline di indirizzo dell'IRC (pedagogia, didattica, metodologia-didattica dell'IRC, teoria della scuola e legislazione scolastica), oltre al tirocinio formativo per l'IRC.
13. Gli IdR sono tenuti a partecipare agli incontri e ai corsi di *formazione in servizio* organizzati dall'UDS e promossi dall'ISSR. La partecipazione assidua a tali corsi è incentivata con un determinato punteggio.
14. Gli IdR sono tenuti a partecipare anche a momenti di formazione spirituale promossi dall'UDS.

Parte sesta: altre disposizioni riguardanti l'incarico per l'IRC


15. A giudizio dell'Ordinario gli IdR provenienti da altre Diocesi possono essere ammessi all'IRC se:
- sono in possesso dell'idoneità canonica e dei titoli accademici richiesti;
 - avanzano formale domanda, corredata di presentazione positiva da parte del Direttore dell'Ufficio Scuola della Diocesi di provenienza;
 - hanno svolto e superato positivamente il Tirocinio formativo.
16. Per quanto concerne l'assegnazione di supplenze annuali o temporanee a insegnanti che ancora non abbiano completato la loro formazione curricolare si procederà con una graduatoria provvisoria nella quale si considera l'anzianità di servizio, i corsi di formazione/aggiornamento ed eventuali altri titoli accademici (come riportato nella tabella dei punteggi per la compilazione delle graduatorie provvisorie).

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento precedente del 5 settembre 2005.

Rimini, 3 febbraio 2016



IL CANCELLIERE VESCOVILE
(don AGOSTINO PASQUINI)



In appendice e parte integrante del presente Regolamento:

Tabelle dei punteggi per la compilazione delle Graduatorie degli Insegnanti di Religione

APPENDICE Graduatorie IdR

TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per le scuole di ogni grado

Titoli accademici

punti

Titolo di qualificazione professionale (uno solo):

Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede (cfr. DPR 175/12 co. 4.2.1)	20
Licenza (cfr. come sopra)	15
Baccalaureato (cfr. come sopra)	10
Attestato di compimento di regolare corso di studi in un Seminario Maggiore	8
Laurea in Scienze Religiose di 2° Livello (Specialistica P/D)	20

Per i sacerdoti:

Titolo di cui sopra + 4 esami qualificanti:

1. legislazione scolastica italiana e IRC
2. didattica generale
3. didattica dell'IRC
4. pedagogia generale

Merito (relativo al più alto grado canonico conseguito):

Valutazione finale tesi di Laurea:

giudizio accademico LAUDE	0,5
giudizio accademico CUM LAUDE	1
giudizio accademico MAGNA CUM LAUDE	2
giudizio accademico SUMMA CUM LAUDE	3

Valutazione del **tirocinio formativo** (da parte della Commissione Tutor):

da 1 a 4

Altri titoli (max 15 punti):

altri titoli accademici canonici	5
laurea o diploma universitario	5
abilitazione statale stesso ordine e grado	2
abilitazione statale in diverso ordine e grado	1

Anzianità di servizio

Incarico annuale IRC	12
ogni mese di supplenza IRC (30 gg cumulabili)	1
incarico annuale in altre materie	5
supplenze in altre materie (30 gg cumulabili)	0,5

Formazione in servizio (max 5 punti)

Frequenza annuale corsi di aggiornamento diocesani:

totale (per ogni incontro 0,5 punti)	3
--------------------------------------	---

Altri corsi di aggiornamento promossi da:

Enti accreditati riconosciuti	1
Incarico annuale per formazione di IDR	2

Pubblicazioni

Opere in volume	2
Saggio scientifico	0,5

APPENDICE Graduatorie IdR

TABELLA DEI PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE

Per le scuole di ogni grado

Titoli accademici punti

Titolo di qualificazione professionale:

Laurea in Scienze Religiose di 1° Livello (Triennale)	6
---	---

esami qualificanti:

1. legislazione scolastica italiana e IRC	2
2. didattica generale	2
3. didattica dell'IRC	2
4. pedagogia generale	2

Merito:

Valutazione finale tesi di Laurea:

giudizio accademico LAUDE	0,5
giudizio accademico CUM LAUDE	1
giudizio accademico MAGNA CUM LAUDE	2
giudizio accademico SUMMA CUM LAUDE	3

Valutazione del tirocinio formativo (da parte della Commissione Tutor):	da 1 a 4
--	----------

Altri titoli (max 15 punti):

altri titoli accademici canonici	5
laurea o diploma universitario	5
abilitazione statale stesso ordine e grado	2
abilitazione statale in diverso ordine e grado	1

Anzianità di servizio

Incarico annuale IRC	12
ogni mese di supplenza IRC (30 gg cumulabili)	1
incarico annuale in altre materie	5
supplenze in altre materie (30 gg cumulabili)	0,5

Formazione in servizio (max 5 punti)

Frequenza annuale corsi di aggiornamento diocesani:

totale (per ogni incontro 0,5 punti)	3
--------------------------------------	---

Altri corsi di aggiornamento promossi da:

Enti accreditati riconosciuti	1
Incarico annuale per formazione di IDR	2

Pubblicazioni

Opere in volume	2
Saggio scientifico	0,5